

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
4981 R2	19 giugno 2002	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 29 novembre 1999 presentata nella forma
elaborata da Fulvio Pezzati per il Gruppo PPD concernente l'adozione di
una legge sulla vendita al dettaglio della canapa indiana grezza (Lcan)
(v. messaggio 22 febbraio 2000)**

1. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE PEZZATI E CONFIRMATARI

Il testo dell'iniziativa parlamentare qui in discussione e del relativo progetto di legge sono stati presentati al Gran Consiglio proprio quando a livello federale era in corso una consultazione formale sulla modifica della legge federale sugli stupefacenti (Lstup) nel senso di una depenalizzazione del consumo della canapa. A questa consultazione ha pure dato riscontro il Consiglio di Stato del nostro Cantone entro il termine impartito dalla Confederazione del 31 dicembre 1999.

Attualmente la Lstup prevede che la coltivazione e la vendita di canapa siano atti punibili penalmente qualora questa sostanza venga utilizzata ad uso stupefacente. In mancanza di tale uso la norma penale non trova applicazione ed a questo commercio si applicano le regole ordinarie, segnatamente le libertà economiche riconosciute dalla Costituzione federale. A parere della minoranza commissionale le norme contenute nella proposta di legge cantonale tendono ad una generalizzazione: la coltivazione e la vendita di prodotti a base di canapa sono fortemente ristrette facendo capo ad una legislazione di polizia sulla base di un sillogismo secondo cui tali prodotti sono probabilmente destinati all'uso stupefacente. Ben si comprende che per l'autorità sia abbastanza arduo dimostrare l'uso stupefacente del prodotto, requisito essenziale per far scattare il dispositivo penale, ma queste difficoltà di prova non possono indurci a rovesciare i principi fondamentali che vigono in campo penale, dove è sempre lo Stato a dover portare la prova dell'accompimento dell'infrazione. Si ricorda che a tenore della Lstup attualmente in vigore, nella misura in cui la coltivazione e la vendita della canapa avvengano a scopo stupefacente, esse sono già proibite dalla legge federale. Se l'uso a cui è destinata la canapa venduta è invece un altro, non si comprende per quale motivo tale commercio debba essere limitato contrariamente ad altri commerci che, in virtù delle libertà economiche, non subiscono restrizioni.

Il regime di autorizzazione, la clausola del bisogno, i requisiti di probità dei venditori e l'immediata chiusura dei negozi in presenza di sospetti sono provvedimenti che manifestano in maniera eloquente la volontà poliziesca degli iniziativaisti. Se davvero si volesse rendere punibile la sola detenzione della canapa, indipendentemente dall'uso, piuttosto che proporre la via indiretta delle restrizioni di polizia alla coltivazione e vendita della sostanza meglio sarebbe concentrare gli sforzi nel tentare di modificare la norma penale federale in un senso restrittivo. Al proposito ricordiamo che il Consiglio federale ha varato

nel marzo 2000 un progetto di revisione della Lstup che va nella direzione della depenalizzazione del consumo della canapa ad uso stupefacente e che il popolo ha respinto un paio d'anni fa a larga maggioranza l'iniziativa popolare "Gioventù senza droghe" che proponeva un'attitudine tipicamente proibizionista legata alle sostanze potenzialmente stupefacenti.

2. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO E IL TESTO COMMISSIONALE

Il Consiglio di Stato ha compreso i problemi giuridici posti dall'iniziativa e propone di limitarne la portata. Secondo il progetto governativo la legge si applicherebbe solo ai negozi, verrebbe mantenuto il regime di autorizzazione, sebbene a tempo indeterminato e senza clausola del bisogno, verrebbe introdotto il sistema della limitazione dei luoghi dove è possibile aprire simili negozi grazie agli strumenti della pianificazione e verrebbe introdotto un regime di notifica per la coltivazione. La maggioranza commissionale ha poi modificato parzialmente il progetto governativo estendendo l'applicazione della legge anche al commercio ambulante, come richiesto dagli iniziativaisti ma non condiviso dal Governo.

3. LA MODIFICA DELLA LSTUP

Come ormai ben conosciuto anche dall'opinione pubblica, il Consiglio federale ha licenziato in data 6 marzo 2000 un messaggio per una modifica della Lstup che va nel senso di una depenalizzazione del consumo della canapa e dei suoi atti preparatori. I capisaldi della modifica legislativa federale sono i seguenti:

- soppressione della criminalizzazione dei giovani a causa di questo consumo. Tale criminalizzazione non si giustifica poiché gli effetti del consumo di canapa sono almeno comparabili a quelli di altri prodotti leciti (tabacco e alcool) e molto meno gravi di quelli causati dall'uso di droghe pesanti;
- riduzione del numero di reati perseguiti, risparmi nel settore della giustizia e uniformità di diritto in questo settore;
- campagne preventive contro l'abuso delle sostanze psicoattive, tra le quali la canapa, il tabacco ecc.;
- adozione di un'ordinanza sulla coltivazione della canapa.

4. LA SCELTA DI FONDO

La scelta di fondo preliminare all'adozione di una normativa cantonale sulla canapa risiede nella risposta al quesito seguente: la nuova legge intende inserirsi nel nuovo quadro legislativo federale, caratterizzato dalla depenalizzazione del consumo e degli atti preparatori, o vuole essere un tentativo, più o meno riuscito, di portare il nostro Cantone ad osteggiare tale progetto?

A parere della minoranza il dibattito sul principio della depenalizzazione della canapa non può essere contrabbandato in sede cantonale con l'adozione di un regime di polizia del tutto provvisorio, ma dovrà essere fatto al momento dell'adozione definitiva della nuova Lstup e, probabilmente, in sede di campagna di votazione popolare a seguito di referendum. Le preoccupazioni delle autorità locali dei Comuni di confine, che andrebbero ancora

verificate quanto alla loro reale portata e alla reale pericolosità sociale dei fenomeni denunciati, possono essere comprese, ma vertono direttamente su questa scelta di fondo la cui risposta è da ricercare nei testi legali che adotterà o meno la Confederazione. Il disciplinamento della coltivazione e della vendita di canapa (art. 1 del progetto di legge) sarà presto oggetto della nuova Lstup. Ciò avrà come effetto di cancellare la portata di numerose disposizioni dell'atto qui in discussione che ha manifestamente carattere proibizionista. Il tenore dell'art. 4, che regge i requisiti per ottenere l'autorizzazione al commercio della canapa ad uso non stupefacente (ricordiamo che l'uso stupefacente è già oggi represso dalla legge) è manifesto al proposito.

5. CONCLUSIONI

Per questi motivi la minoranza della Commissione propone in via principale di non entrare in materia sull'oggetto qui in discussione e di attendere le risultanze del dibattito sulla nuova legge federale.

In subordine presenta degli emendamenti al testo proposto dalla maggioranza volti a riprendere le sole norme sulla coltivazione del prodotto. Per contro le proposte di emendamento scartano tutte le ipotesi di introduzione di un regime autorizzativo, la cui tenuta giuridica è parecchio discutibile.

Oltre alle norme sulla coltivazione, provvisorie fino all'arrivo dell'ordinanza federale in materia ma forse di qualche utilità per evitare l'espandersi esagerato delle culture del prodotto, la minoranza propone di introdurre nel testo legale il divieto di vendita di prodotti di canapa ai minorenni. Anche su questo punto le perplessità giuridiche sono ben note, ma questa ci pare una delle sole misure adeguate ad inserirsi armoniosamente nel nuovo quadro giuridico federale caratterizzato dalla tolleranza per l'uso anche stupefacente della canapa da parte dei cittadini adulti.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore

Canonica G. - Carobbio W. - Ghisletta D.

Disegno di

LEGGE

sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan)

EMENDAMENTI

Art. 3 - Limitazioni della vendita

È proibito vendere canapa ai minorenni.

Artt. 4-8, artt. 10-11, art. 14

stralcio

Art. 15 - Norma transitoria

Le persone che coltivano canapa all'entrata in vigore della presente legge devono procedere alla notifica conformemente all'art. 11bis nel termine di due mesi.